COMUNE DI MONFUMO

Via Chiesa Monfumo, 12
31010 MONFUMO (TV)
Tel. 0423/545068 – fax 0423/545060
e-mail: segreteria@comune.monfumo.tv.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA N. 13 DEL 27-06-2022

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA LIMITAZIONE DI UTILIZZO DELL'ACQUA DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'ultimo periodo invernale-primaverile è stato particolarmente asciutto, con la quasi totale assenza di precipitazioni;
- la stagione estiva iniziata ha confermato una scarsa disponibilità di acqua (sia potabile che per usi irrigui);

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 204328/88.00.10 del 05/05/2022, la **Regione Veneto** ha trasmesso la propria ordinanza n. 37 del 03 maggio 2022, dichiarando lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, a causa di una condizione di deficit idrico generalizzato per assenza di risorsa nivale, scarsità di precipitazioni, diminuzione delle portate dei principali fiumi e di riempimento dei principali bacini, nonché profondità della falda freatica;
- l'ordinanza citata si rivolge sia ai Consorzi di Bonifica, ai gestori degli acquedotti e delle opere di regolazione, ma anche a tutti gli utilizzatori di acqua (sia da acquedotto che da pozzo), agli operatori del settore agricoltura, a coloro che irrigano giardini e parchi affinché utilizzino la risorsa in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 20528/22 del 06.06.2022, Alto Trevigiano Servizi S.p.A.- quale Gestore del Servizio Idrico Integrato - ha manifestato ai Comuni soci la necessità di attuare provvedimenti di competenza finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per scopi strettamente civili, al fine di preservare l'uso potabile dell'acqua fornita dalla rete acquedottistica gestita dalla Società e fronteggiare le potenziali criticità nella fornitura idrica;

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza e che a causa delle persistenti sfavorevoli condizioni meteo climatiche, caratterizzate da perdurante scarsità di precipitazioni, si è verificata una importante criticità idrica, nonché una rilevante riduzione dell'apporto idrico dalle sorgenti montane.
- una conseguente scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica può dare luogo a gravi disagi, nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione;
- in un vigente contesto di potenziale criticità e a prevenzione di una

più grave situazione di carenza della risorsa idrica, si necessita sensibilizzare la cittadinanza ad intraprendere azioni di contenimento dei consumi e di razionalizzazione degli sprechi, prediligendo usi accorti, consapevoli e limitati della risorsa idrica orientati al soddisfacimento dei soli concreti ed essenziali fabbisogni umani;

RITENUTO condivisibile emettere un provvedimento restrittivo limitato al periodo estivo in corso, al fine di garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile e al fine di tutelare l'importante risorsa idrica sotterranea;

RAVVISATI:

- la necessità di dover disciplinare, per quanto di competenza, il consumo dell'acqua potabile della rete idrica dell'intero territorio comunale, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze e di tutelare/salvaguardare la risorsa idrica, l'igiene e la salute pubblica;
- il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all'uso umano ed alimentare e per ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art. 144 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sulla tutela e uso delle risorse idriche;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con DCRV n. 107/2009 e successivi provvedimenti di aggiornamento/perfezionamento;

VISTO l'articolo n. 50 del decreto legislativo 267/2000;

Per le ragioni e le finalità esposte in narrativa

ORDINA

- di limitare l'utilizzo dell'acqua, proveniente da pubblico acquedotto, ai soli fini potabili ed igienico-sanitari, a partire dalla data della presente ordinanza, e fino a revoca dello stesso;
- di vietare l'utilizzo della stessa risorsa idrica, per tutti gli usi differenti da quelli potabili ed igienico-sanitari (a titolo esemplificativo: irrigazioni orti e giardini, lavaggio domestico di automezzi, riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili ... e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano), a partire dalla data della presente ordinanza e fino a revoca dello stesso;

Sono esclusi dalla presente Ordinanza:

- I servizi pubblici di igiene urbana;
- Il verde pubblico;
- l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile.

INVITA

Tutti i cittadini ad un uso sostenibile della risorsa acqua al fine di tutelarla in termini quantitativi e qualitativi, con comportamenti ed azioni responsabili, come a titolo esemplificativo:

- limitare l'utilizzo della risorsa idrica, estratta anche dai pozzi

privati, ai soli fini potabili ed igienico-sanitari; riparare prontamente le perdite di acqua, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, ecc...;

- installare sui rubinetti i dispositivi frangigetto che, mescolando l'acqua all'aria, consentono di risparmiare la risorsa idrica pur disponendo di un flusso necessario per il lavaggio;
- utilizzare sciacquoni con dispositivi per la differenziazione del flusso d'acqua; riutilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare piante e fiori; impiegare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno;

AVVERTE

- Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione di tutti i cittadini;
- Che il presente provvedimento potrà essere modificato, integrato, sospeso per il superamento delle criticità o prorogato per la persistenza/aggravio della situazione di carenza idrica;
- Che l'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

INCARICA

la Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto contenuto, nonché di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il periodo di validità dello stesso;

IL SINDACO

COMUNE DI MONFUMO